



Organi di Giustizia

Commissione d'Appello Federale

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.3685.451

Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 3/14

Il giorno 16 ottobre 2014, alle ore 15.00, in Roma, presso la sede federale della Federazione Motociclistica Italiana, si è riunita la Commissione di Appello Federale, composta da:

GULLUNI avv. Tiberio	Presidente
DE MATTEIS avv. Paolo	Vice Presidente
COLANTONI avv. Andrea	Componente
COLEINE avv. Lorenzo	Componente
FRASCA avv. Fabio	Componente

La C.A.F. procede all'esame dell'istanza di ricusazione del Giudice Unico federale, ex art. 108.1 R.d.G., lett. b), c) ed f), presentata il 7 ottobre 2014 dal sig. MAGGI Pasquale, nato a Taranto il 20.12.1977 ed ivi residente alla via Maturi n° 28, tesserato 2014 col MC OFF ROAD con tessera n° 14018026.

Il sig. MAGGI Pasquale risulta allo stato deferito per rispondere dell'incolpazione di: *“violazione degli artt. 1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto con innumerevoli pubblicazioni sui social network Twitter e Facebook ledeva gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica Italiana, nonché dei suoi organi federali centrali e periferici, quali il presidente federale Paolo Sesti, il presidente del Co. re. Puglia Mino Costabile, il presidente del Co. re. Campania Massimo Gambini. (...) Con le aggravanti di cui all'art. 43.1, lettere a), b), d), f) RdG, nonché con la recidiva aggravata ex art. 49.2, lettere a) e b), RdG., avendo commesso i fatti dopo essere stato condannato con decisione GUF n° 2/14 del 20 gennaio 2014, divenuta definitiva ex art. 113.2 RdG.; con udienza fissata dinanzi al GUF il prossimo 28 ottobre.*

Il MAGGI chiede la ricusazione del Giudice Unico federale avv. Lucia Ambrosino, assumendo che il medesimo avrebbe *dimostrato inimicizia, pregiudizio e manifestato un “parere” prima che avvenga un regolare processo.*

Il ricorrente nell'istanza presentata a codesta C.A.F. ritiene che una tale conclusione derivi dalla frase *“IO NON PARLO CON LEI”* pronunciata dal G.U.F. in occasione di un incontro occasionale avvenuto nei corridoi della F.M.I.

Il sig. MAGGI Pasquale allega alla sua istanza l'esposto presentato al CONI – Segreteria del Garante – il 28.08.2014, dove si evince una sommaria ricostruzione del fatto posto alla base della sua successiva istanza di ricusazione alla C.A.F., nonché allega la denuncia sporta alla Polizia Postale di Taranto il 14.01.2014 lamentando la violazione della sua privacy sul sito della FMI Puglia per la pubblicazione dei propri dati sensibili.

**La C.A.F., letta l'istanza del sig. MAGGI Pasquale,**

**RITENUTO CHE**

**ai sensi dell'art. 108 R.d.G. al giudice viene richiesto di non manifestare pareri sull'oggetto del processo o fornire consigli al riguardo, a tutela del principio di terzietà del giudicante. In linea con tale canone di comportamento, il GUF rifiutava di colloquiare con un soggetto deferito, proprio al fine di non incorrere nella violazione del sopra richiamato precetto. Non è neppure possibile far discendere da tale comportamento un**



indizio di grave inimicizia nei confronti del ricusante, così come alcun rilievo può attribuirsi al fatto che secondo il MAGGI il GUF avrebbe avuto un “fare nervoso” (peraltro, ove provata tale circostanza, confermerebbe l’imbarazzo che il dover parlare con una parte avrebbe provocato nel giudicante).

Nessun rilievo può essere attribuito alla denuncia querela depositata, in quanto contro ignoti e attinente a fatti estranei all’oggetto della ricusazione e comunque non attribuibili neanche in ipotesi al GUF.

#### PQM

La CAF RIGETTA l’istanza di ricusazione del Giudice Unico federale, ex art. 108. 1 R.d.G., comma b), c) ed f), presentata dal sig. MAGGI Pasquale.

L.c.s. alle ore 16.00


GULLUNI avv. Tiberio

DE MATTEIS avv. Paolo

COLANTONI avv. Andrea

COLEINE avv. Lorenzo

FRASCA avv. Fabio



Roma, 16 ottobre 2014